

Roma, 31.07.2018

VERBALE DI ACCORDO

tra

il Gruppo ANAS, costituito, ai fini del presente Accordo dalle seguenti Società: Anas SpA, Anas International Enterprise SpA, Quadrilatero Marche Umbria SpA.

e

le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, UGL VIAB. E LOGISTICA, SADA-FAST CONFSAL, SNALA-CISAL


considerato che

- per l'anno 2017 le parti non hanno sottoscritto accordi per la definizione di Premi di Risultato in relazione quanto previsto nell'ipotesi di accordo per la stipula del CCNL dei dipendenti del Gruppo Anas del 19 dicembre 2016 – 2018;

- nello stesso periodo il Gruppo Anas ha comunque conseguito risultati industriali, in termini di redditività, produttività, qualità e competitività, ai quali ha contribuito l'apporto qualificato dei lavoratori delle società del Gruppo sopra citate;

si conviene quanto segue







1) in relazione a quanto sopra considerato, ai lavoratori occupati nell'anno 2017 nelle società del Gruppo Anas sopra citate ed in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno riconosciuti a titolo di "una tantum", a copertura del periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 ed in sostituzione del Premio di Risultato non definito per lo stesso anno, gli importi di seguito indicati, riparametrari sulle diverse posizioni economiche organizzative, convenzionalmente riferiti alla posizione economica organizzativa B1, secondo la vigente scala di classificazione:



PARAMETRI	POSIZIONI ECONOMICHE	IMPORTO
240	A	€ 542,00
200	A1	€ 452,00
170	B	€ 384,00
155	B1	€ 350,00
140	B2	€ 316,00
115	C	€ 260,00
100	C1	€ 226,00



2) Gli importi complessivi di cui alla precedente tabella, saranno riconosciuti pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con arrotondamento a mese intero della



frazione superiore a 15 giorni. L'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell'incidenza delle assenze giornaliere che non generano retribuzione e delle assenze per malattia, ad eccezione dei ricoveri ospedalieri (inclusi Day Hospital) e delle malattie superiori ai 30 gg..

3) Per il personale a tempo parziale il premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.


4) l'erogazione di tale importo avverrà con le competenze del mese di ottobre 2018.

5) le società del Gruppo Anas precisano che l'una tantum di cui al precedente punto non spetta al personale cessato dal servizio a partire dal 01/01/2017 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso le associazioni territoriali di Confindustria o presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.

6) gli importi di cui al presente accordo non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge.

Roma, 31.07.2018

Per le società del Gruppo ANAS



Per le OO.SS.

FILT CGIL

FIT CISL

UILPA ANAS

UGL V.&L.

SADA FAST CONFESAL

SNALA CISAL

